



ROMA, 10 marzo 1914.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE

delle Imposte dirette e del Catasto

Prot. N. 3141 — Div. III

## OGGETTO

Imposta di ricchezza mobile — Cessioni di annualità di sussidi chilometrici corrisposti dallo Stato.

È stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul trattamento da usarsi, nei riguardi dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile, alle operazioni di cessione delle annualità chilometriche di sussidio corrisposte dallo Stato ai concessionari di linee ferroviarie.

Le questioni relative a tale trattamento si prestano a diverse soluzioni; e quindi questo Ministero crede necessario di regolare la materia con istruzioni generali, affinché non avvengano disparità di trattamento. A tal fine è anzitutto necessario considerare separatamente le predette cessioni nei loro principali due aspetti, e cioè, in primo luogo, nei riguardi del cedente, e poi nei riguardi del cessionario.

Nei riguardi del cedente si presenta la questione della imponibilità della somma ricavata dalla cessione. Tale questione è subordinata all'altra della imponibilità delle singole annualità cedute; poichè, solo nel caso in cui queste ultime siano tassabili, si potrà sostenere il principio della tassabilità della somma ricavata dalla cessione, considerando quest'ultima come una anticipata realizzazione degli utili costituiti dalle prime. Ma, per esaminare se deb-

*Ai Signori Intendenti di Finanza del Regno;*

*e per notizia:*

*Ai Signori Ispettori Superiori delle Imposte dirette.*



Corporate Heritage  
& Historical Archive

bansi o meno comprendere le singole annualità di sovvenzione chilometrica fra le attività delle società percipienti, concorrenti a determinarne il reddito tassabile, è necessario indagarne la natura giuridico-economica, conoscere cioè a quale titolo e con quali criteri vengono concesse.

A questo proposito il competente Ministero dei lavori pubblici ha fatto conoscere che la sovvenzione governativa provvede, di regola, a colmare quella parte del disavanzo di costruzione che non può essere coperto dal presunto prodotto netto dell'esercizio e dalle offerte degli enti locali e che, in casi eccezionali, e cioè quando le spese di esercizio siano previste in misura superiore ai prodotti del traffico, la sovvenzione viene in parte concessa per coprire la passività di esercizio.

Così stando le cose, bisogna concludere che la parte di sovvenzione governativa afferente alla costruzione, e concessa per ammortizzare il capitale speso negli impianti immobiliari reversibili alla fine della concessione, sia da ritenere non imponibile, poichè si risolve in un concorso nelle spese d'impianto dell'azienda industriale assunta dal concessionario, spese d'impianto delle quali non si tiene conto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile come quelle che, non solo riflettono il capitale produttivo del reddito, ma riflettono per dippiù un impiego in entità immobiliari soggette ad altri tributi.

Invece, nel caso in cui i diversi concorsi per la costruzione fossero superiori all'effettivo costo della medesima, si verificherebbe la tassabilità della parte esuberante, che costituirebbe un guadagno inerente alla industria assunta dalla Società concessionaria. Ma, salvo questa ipotesi, deve ritenersi esente dalla imposta tutta quella parte della sovvenzione che rappresenta il rimborso parziale del costo di costruzione. Siccome però il rimborso di questo capitale non avviene in una sola volta, ma mediante una annualità pagabile per un determinato periodo di tempo, così in ciascuna annualità è compresa anche una parte rappresentante gli interessi scalari determinati secondo la legge. Ora, questa parte

delle annualità, rappresentata dagli interessi, costituisce un profitto per la Società concessionaria derivante dall'esercizio della sua industria, e quindi deve comprendersi nei redditi di categoria *B* da accertarsi agli effetti dell'imposta.

Occorre peraltro osservare che la questione della tassabilità o meno di siffatte annualità non ha in definitiva uno scopo pratico; perchè, qualora esse si comprendano fra i redditi tassabili, bisogna concedere una detrazione integrale della quota di ammortamento per la reintegrazione del capitale speso negli impianti da cedersi gratuitamente allo Stato alla fine della concessione; qualora invece tali annualità si escludano dalla tassazione, allora si deve decurtare di altrettanto la quota di ammortamento predetta, non potendosi la detrazione accordare per quella parte per la quale la perdita del capitale è insussistente, perchè questo è reintegrato dallo Stato.

Tale questione della tassabilità ha invece importanza, come si è detto, per esaminare se sia o no tassabile il capitale ricavato dalla cessione delle annualità. A tale proposito occorre rilevare che, quando tali annualità sono scontate presso un Istituto di credito, vengono in tutto od in parte depurate dal loro interesse, che va a beneficio dell'Istituto medesimo, e quindi la somma da questo pagata rappresenta per il cedente la realizzazione di un capitale salvo per quella parte che risulta dalla differenza fra il saggio dell'interesse computato nelle annualità e quello dello sconto, quando quest'ultimo sia minore dell'altro. Per conseguenza deve ritenersi come attività da imputarsi per una volta tanto per la determinazione del reddito tassabile in categoria *B* quella sola parte del prezzo di cessione dell'annualità che eventualmente rappresenta una porzione degli interessi scalari compresi nelle annualità cedute.

Si avverte infine che quella parte della annualità, la quale è concessa per sopperire alla perdita dell'esercizio della linea, quando questo si presuma passivo, non è cedibile *pro soluto*, e deve comprendersi senza alcun dubbio fra i redditi industriali tassabili a

carico della Società esercente, trattandosi di concorso nelle spese di esercizio, e non in quelle d'impianto dell'industria di trasporto assunta dalla Società.

Considerando poi l'operazione di cessione delle predette annualità di sussidio nei riguardi del cessionario, si rileva che essa fa sorgere un nuovo reddito rappresentato da quella decurtazione che il cessionario stesso, in considerazione del tempo pel quale rimane in disimborso del suo capitale, ha fatto sull'ammontare complessivo delle annualità cedutegli. Tale guadagno è l'interesse del suo denaro impiegato ed è essenzialmente rappresentato dalla differenza fra il prezzo della cessione (capitale da lui sborsato) e l'ammontare delle annualità avute in cessione.

L'unica questione che può farsi, a proposito di tale reddito, è quello se debba classificarsi in categoria *A-2*, oppure in categoria *B*.

Qualora si tratti di cessione fatta ad Istituti di credito di qualche sola annualità fra le più prossime a scadere, si può facilmente ammettere che il relativo reddito rientri nel novero di quelli inerenti all'ordinario giro degli affari dell'Istituto medesimo, potendosi facilmente ravvisare la figura dello sconto od anticipazione di somme non ancora esigibili.

Più difficile invece è la questione quando la cessione riflette tutte o buona parte delle annualità, poichè allora si può ravvisare il caso della avulsione del capitale dal giro ordinario degli affari bancari per immobilizzarlo in una operazione a lunga scadenza, scevra delle alee comuni alle operazioni industriali, e producente un interesse senza l'intervento dell'opera dell'uomo.

Occorre per altro subito avvertire come non sarebbe facile di poter fissare un criterio esatto da servire di guida per conoscere sino a qual numero di annualità cedute si potrebbe nei vari casi consentire la classificazione in categoria *B*, dovendosi specialmente aver riguardo alla maggiore o minore importanza dell'Istituto sovventore ed alla qualità delle operazioni di credito che esso è autorizzato a compiere.

D'altro canto bisogna tener anche conto, a questo riguardo, che la più recente giurisprudenza tende equamente ad includere nella categoria *B*, gli interessi che derivano da impieghi non strettamente pertinenti al giro ordinario degli affari bancari, allorchando tali impieghi risultino autorizzati dagli statuti sociali degli Istituti predetti. Si potrebbe inoltre tener presente, a favore della classificazione in categoria *B*, che, se per buona parte del capitale mutuato, l'impiego dura per molti anni, la sua parziale reintegrazione nel giro ordinario dei comuni affari bancari incomincia però subito alla scadenza della prima annualità ceduta. Infine si potrebbe osservare che la maggiore e più vasta importanza oramai assunta nel Regno in confronto di prima dalle operazioni di credito compiute dai maggiori Istituti ha fatto rientrare nel novero delle operazioni, per quanto straordinarie, inerenti però sempre all'esercizio del credito, molti impieghi di denaro che nei tempi trascorsi, e prima di una tale evoluzione di questa industria, ne erano sicuramente esclusi, per la loro assoluta rarità ed eccezionalità.

Tenuto pertanto conto di tutte queste considerazioni a favore della classificazione di detti redditi nella categoria *B*, le quali servono, se non altro, a dimostrare che la classificazione nella categoria *A-2* può dar luogo a gravi dubbi, il Ministero, nello intento di evitare questioni e più ancora di agevolare per quanto è possibile, per gravi ed evidenti ragioni di interesse pubblico, la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata, dispone che gli agenti, senza far distinzione da caso a caso, comprendano sempre siffatti redditi nella categoria *B*, ogni qualvolta essi si producano a favore di Istituti di credito, i cui statuti contemplino le predette anticipazioni di denaro fra le operazioni inerenti all'esercizio della loro industria.

Egual trattamento si potrà fare ai consimili Istituti o compagnie estere, il cui reddito derivante da cosiffatte operazioni in Italia è certamente tassabile nel Regno in base al disposto dell'articolo 3, lettere *b*, *d* ed *f*, della legge d'imposta.

Si prega codesta Intendenza di partecipare subito quanto sopra all'ispettore provinciale ed agli agenti delle imposte della Provincia, avvertendoli che, occorrendo loro di conoscere i vari elementi di cui si compone una determinata annualità di sovvenzione, potranno farne richiesta in via gerarchica.

*Il Ministro*

FACTA.